



Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 5033/2024

Oggetto: Università *omissis*– Richiesta di parere sull'incompatibilità della carica di componente del Senato Accademico e la carica di Consigliere comunale (Rif. note prot. ANAC *omissis*, *omissis* e *omissis*) - *Riscontro*.

Con le note in oggetto è stato chiesto all'Autorità di esprimersi in ordine alla incompatibilità della carica di Consigliere nel comune di *omissis* rivestita da un docente dell'Ateneo, eletto componente del Senato Accademico. Ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 60, co. 2, dello Statuto di Ateneo, che nel disciplinare le cause di incompatibilità di incarichi, prevede che *"I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica"*.

Si evidenzia preliminarmente che l'accertamento delle cause di incompatibilità speciali previste dall'art. 60, co. 2, dello Statuto dell'Università *omissis* (che riproduce testualmente la formulazione di cui all'art.2, comma 1, lettera s) della legge 240/2010) rientrano nella competenza dell'amministrazione alla quale è rimessa ogni valutazione in merito. L'Autorità si limita, pertanto, a fornire indicazioni sulle sole ipotesi di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013, spettando all'amministrazione la verifica nel caso concreto ed ogni ulteriore determinazione in ordine alla eventuale incompatibilità speciale prevista dalle disposizioni statutarie, con l'eventuale concorso del Ministero per l'Università e la Ricerca in sede di vigilanza.

Si forniscono, pertanto, chiarimenti sulla fattispecie prospettata, concernente la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità della carica di Consigliere nel comune di *omissis* rivestita da un docente dell'Ateneo (prof. *omissis*), eletto componente del Senato Accademico, alla luce della normativa contenuta nel decreto 39.

Come già chiarito con Atto del Presidente prot. 92929 del 6.08.2024, nel ricondurre le Università statali nel novero delle pubbliche amministrazioni, i componenti del CdA/Senato Accademico rientrano nella categoria di *"organi di indirizzo politico"* di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), del d.lgs. n. 39/2013.

Sulla base di tali valutazioni si esclude pertanto nel caso concreto qualsiasi ipotesi di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico di componente del Senato Accademico in quanto la sola attribuzione della carica di componente dell'organo di indirizzo politico di una pubblica amministrazione (quale incarico in destinazione) non è sottoposta ai limiti, alle condizioni e alle preclusioni di cui al d.lgs. n. 39/2013.

Al riguardo si osserva che, dalla lettura del corpo del citato decreto, la qualifica di *"componente di organi di indirizzo politico"* assume valore, in talune specifiche ipotesi, solo come incarico che, se svolto in *"provenienza"* (e cioè in un certo periodo precedente o in costanza), preclude l'accesso (inconferibilità) o il contestuale svolgimento (incompatibilità) di alcuni degli incarichi amministrativi e dirigenziali. Infatti, il precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici.

A ciò si aggiunga, per completezza, che l'Autorità con Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 4 del 2015, ha avuto modo di chiarire che se oggi il decreto n. 39 considera gli incarichi politici sotto il profilo della



provenienza (provenire da un incarico in organi di indirizzo politico delle amministrazioni può compromettere l'aspettativa di imparzialità del funzionario dirigente amministrativo), *"una visione completa del regime delle inconferibilità e delle incompatibilità potrebbe richiedere la ricomprensione nella nuova disciplina anche di quella relativa alla destinazione, cioè al conferimento di incarichi negli organi di indirizzo politico"*. Quindi l'Autorità con detta segnalazione ha proposto di valutare l'eventuale estensione della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità agli incarichi politici anche in destinazione e di valutare l'estensione del regime delle inconferibilità alla provenienza da cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, cause considerate dalla disciplina vigente in qualche sporadico caso, ma non in modo organico.

Per quanto concerne, invece, la connotazione di natura politica della carica di consigliere comunale, occorre precisare che il legislatore ha fornito la definizione di componenti di organo di indirizzo politico, ricomprendendo in tale alveo anche la carica in esame.

Con tale espressione si intendono ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. f), del d.lgs. n. 39/2013: *" le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali"*.

Quindi è il legislatore a fornire nel decreto 39 la definizione di componente di organo di indirizzo politico, comprendendo nella stessa anche la carica di consigliere comunale alla quale non può che attribuirsi una connotazione "di natura politica". Diversamente, avviene per gli ulteriori incarichi che vengono in rilievo nelle varie fattispecie d'inconferibilità e incompatibilità disciplinate nel citato decreto, che presentano caratteristiche diverse rispetto a coloro che partecipano ad un organo di indirizzo politico e trovano la loro definizione pur sempre nel medesimo art. 1, comma 2, quali:

- a) titolari di incarichi amministrativi di vertice, che svolgono una funzione di "cerniera" tra l'organo politico - il quale traccia gli obiettivi programmatici, le finalità, le linee generali di azione - e l'apparato dirigenziale/esecutivo che si occupa, concretamente, di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dal primo fissati nonché di garantire l'ordinario espletamento delle attività cui l'ente è deputato;
- b) titolari di incarichi dirigenziali interni/esterni, che agiscono in nome e per conto dell'ente, anche impegnandolo verso l'esterno, organizzando un'efficace distribuzione e allocazione dei mezzi e del personale affinché siano realizzate tutte le finalità individuate *ex lege* e dai vertici.

Ulteriore considerazione che confermerebbe la connotazione politica della carica di consigliere comunale discende dall'analisi della normativa in materia di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, disciplinati dall'art. 14, comma 1, d.lgs. 33/2013.

Con Delibera n. 241/2017, l'Autorità ha chiarito che la citata disposizione è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalla disposizione in esame dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano dunque destinatari degli obblighi previsti dall'art 14 tutti i soggetti che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale.

L'attuale formulazione della norma ha consentito di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l'applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, ora chiaramente ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 14.



Sono sicuramente organi politici, tutti i soggetti che fanno parte, sia a seguito di elezioni che di nomina, di organi politici di livello statale, regionale e locale: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il Presidente, il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea. I componenti di detti organi, dunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (cfr. Faq n. 1 su art 14 dl.gs. 33/2013).

A conferma di quanto sopra esposto, si richiamano le argomentazioni svolte dalla stessa amministrazione e riportate in premessa, che fanno riferimento:

- alla pubblicazione dei dati relativi all'interessato quale consigliere comunale all'interno di "Amministrazione trasparente" del sito del Comune di *omissis*, all'interno della sotto-sezione "*Organizzazione/titolari di incarichi politici*";

- all'art. 6, comma 2, dello statuto di Ateneo che riporta testualmente "*il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo*".

Sul punto, si fa presente che è lo stesso legislatore che nel disciplinare gli "*Organi di governo del comune e della provincia*" (capo I del D.lgs. n. 267/2000) definisce il ruolo e le competenze del Consiglio comunale in termini di organo "per eccellenza politico", titolare sia della potestà di indirizzo che di controllo politico – amministrativo dell'ente locale ("*Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ex art. 42, co.1, del TUEL*), sulla base della natura elettiva e rappresentativa della Comunità locale.

La competenza del Consiglio si esplica infatti attraverso atti "fondamentali" di natura normativa: statuto e regolamenti, convenzioni, e più in generale: piani, programmi e bilanci. Si tratta di atti intrinsecamente politici che danno concretezza all'indirizzo di governo. Tale natura politica della competenza s'appalesa anche da una schematica osservazione del carattere degli strumenti e dei contenuti degli atti fondamentali, i quali vengono attribuiti dalla legge al Consiglio Comunale.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 dicembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

*Firmato
digitalmente*